

# CORONAVIRUS

## SINTESI COMPLETA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

---

### 8. PROROGA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

Luglio 2020



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

# Indice


---

- 8.1 Proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali
- 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali
- 8.3 Proroga per il pagamento degli avvisi bonari
- 8.4 Versamenti per adesione, conciliazione, liquidazione
- 8.5 Rate da rottamazione dei ruoli
- 8.6 Nuovi termini per cartelle di pagamento
- 8.7 Altre agevolazioni sui carichi già affidati all'ADR

# 8.1 Proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali



# 8.1 Proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali



# 8.1 Proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali

PRINCIPALI  
VERSAMENTI  
INTERESSATI DALLA  
PROROGA

SALDO 2019 E I ACCONTO 2020  
IRPEF ED IRES

SALDO 2019 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

SALDO 2019 E I ACCONTO 2020 ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF

VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE  
IRAP  
(SE DOVUTI)

IVA DOVUTA SUI MAGGIORI COMPENSI O RICAVI  
DA ADEGUAMENTO AGLI ISA

SALDO 2019 E I ACCONTO 2020  
IVIE ED IVAFE

SALDO 2019 E I ACCONTO 2020 CONTRIBUTI INPS  
ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 126, comma 1  
E ARTICOLO 127, comma 1 lettera b)

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<p>a) Soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e riduzione di almeno il 33% del fatturato</p> <p>b) Soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente con riduzione di almeno il 50% del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019 (articolo 18, commi 1,2,3,4,-DL 23/2020)</p> <p>c) Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019 (art. 18, co. 5, primo periodo, DL 23/2020)</p>	<p>a) Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>b) Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</p> <p>c) IVA;</p> <p>d) Contributi previdenziali e assistenziali;</p> <p>e) Premi per l'assicurazione obbligatoria</p> <p>Sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e/o maggio 2020</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.</p> <p>Nessun rimborso di quanto già versato</p>

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<p>Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi, civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa</p> <p>(articolo 18, comma 5, DL 23/2020)</p>	<p>a) Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>b) Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</p> <p>c) Contributi previdenziali e assistenziali;</p> <p>d) Premi per l'assicurazione obbligatoria</p> <p>Sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e/o maggio 2020</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.</p> <p>Nessun rimborso di quanto già versato</p>


## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<p>Soggetti collocati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza (a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente)</p> <p>(articolo 18, comma 6, DL 23/2020 e articolo 62, comma 3, DL 18/2020)</p>	<p>a) IVA in autoliquidazione nel periodo 08/03/2020-31/03/2020, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi</p> <p>b) IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 (previa riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019)</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi). Nessun rimborso di quanto già versato</p>



## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali


CHIARIMENTI  
CIRCOLARE AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
N. 9/E DEL  
13.4.2020



- Nei casi in cui non sussiste l'obbligo della emissione della fattura o del corrispettivo (es. operazioni previste dall'articolo 74 del Testo Iva) il riferimento a fatturato e corrispettivo può essere esteso al concetto di ricavi e compensi;
- Per i soggetti che in virtù dell'attività esercitata certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi;
- Relativamente alla sospensione dei versamenti di aprile 2020 il requisito della diminuzione del fatturato in precedenza citato dovrà essere verificato mediante un confronto tra marzo 2020/marzo 2019. Relativamente alla sospensione dei versamenti di maggio il confronto dovrà essere effettuato tra aprile 2020/aprile 2019.


## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

CHIARIMENTI  
CIRCOLARE AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
N. 9/E DEL 13.4.2020



- Il calcolo del fatturato dei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020 deve essere effettuato prendendo a riferimento le operazioni effettuate, ai fini Iva, in tali mesi e che hanno partecipato alla relativa liquidazione periodica Iva, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini Iva. Relativamente alle fatture immediate la data da prendere a riferimento è quella della fattura medesima, mentre per le fatture differite la data è quella del DDT richiamato in fattura;
- Anche per i contribuenti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale il confronto del fatturato dovrà essere effettuato con riferimento ai mesi di marzo e aprile del 2020 e del 2019;
- L'Amministrazione Finanziaria ha fornito ulteriori specifici chiarimenti con riferimento alle imprese agricole, agli enti non commerciali, agli autotrasportatori.

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali



## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 126, comma 2

SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI VERSAMENTO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<b>Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo d'imposta 2019 in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 19, comma 1, DL 23/2020</b>	<b>Ritenute d'acconto (ex artt. 25, 25-bis DPR n. 600/73) sospese sui ricavi e compensi percepiti nel periodo 17/03/2020 – 31/05/2020</b>	<b>16.09.2020</b> <b>In un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi)</b> <b>Nessun rimborso di quanto già pagato</b>

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali


CHIARIMENTI  
CIRCOLARI AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
N. 8/E DEL 3.4.2020  
N. 9/E DEL  
13.4.2020



- a) Non occorre indicare la ritenuta d'acconto in fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa; laddove venga emessa una fattura elettronica, non va compilato il blocco "Dati Ritenuta";
- b) non rilevano, per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
- c) Occorre effettuare da parte dei percipienti il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 126, comma 3  
e ARTICOLO 127, comma 1, lett. a) b)

SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI ADEMPIMENTO/VERSAMENTO	NUOVO TERMINE DI ADEMPIMENTO/VERSAMENTO
<p>Soggetti con sede nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.</p> <p>(art. 1, comma 2, L 27/2020 e art. 5 DL 9/2020) (art. 1, DPCM 24/02/2020)</p>	<p>a) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.</p> <p>b) versamenti e adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020</p> <p>c) Sostituti d'imposta non operano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, assimilato nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (senza applicazioni di sanzioni e interessi) Nessun rimborso di quanto già pagato</p>

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 127, comma 1, lett. a), n.1)

SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI VERSAMENTO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<p>Operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica (Imprese del settore turistico-ricettivo, (agenzie viaggio, tour operator, federazioni sportive, ristoranti, bar, gelaterie etc.)</p> <p>(articolo 61, comma 2, DL 18/2020)</p>	<p>a) Versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato;</p> <p>b) Versamenti ed adempimenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL);</p> <p>in scadenza nel periodo 02/03/2020-30/04/2020</p> <p>d) IVA in scadenza nel mese di marzo 2020</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo con versamento prima rata entro il 16 settembre. Nessun rimborso di quanto già versato</p>

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

Soggetti beneficiari	Versamenti sospesi	Norma
<p><u>Dettaglio degli operatori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica</u></p> <p>I seguenti soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <p>a) Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,</p> <p>b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi</p> <p>d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p><i>(Segue)</i></p>	<p>Sono sospesi <b>dal 2 marzo al 30 aprile</b>:</p> <p>a) i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,</p> <p>b) b) i versamenti ed adempimenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,</p> <p>Sospesi nel <b> mese di marzo</b>:</p> <p>c) i versamenti relativi all'IVA.</p> <p>I versamenti sospesi sono da effettuare entro il 16 settembre in un'unica soluzione o in 4 rate a partire da maggio.</p>	<p>Art. 61, commi 1 e 2, DL 18/20</p>



## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

Soggetti beneficiari	Versamenti sospesi	Norma
<p>f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela e di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;</p> <p>n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</p> <p>t) alle ONLUS di cui all'articolo 10, D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.</p>	<p><i>(segue)</i></p>	<p><i>(segue)</i></p>

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 127, comma 1, lett. a), n.2)

SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI VERSAMENTO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.</p> <p>(articolo 61, comma 5, DL 18/2020)</p>	<p>a) Versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato;</p> <p>b) Versamenti ed adempimenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL);</p> <p>in scadenza nel periodo 02/03/2020-30/06/2020</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo con versamento prima rata entro il 16 settembre.</p> <p>Nessun rimborso di quanto già versato</p>


## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

RIFERIMENTO

DL 34/20, ARTICOLO 127, comma 1, lett. b)

SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI VERSAMENTO	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<p><b>Imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi 2019 fino a 2.000.000 di €</b></p> <p><b>(articolo 62, comma 2, DL 18/2020)</b></p>	<p><b>a) Ritenute su redditi di lavoro dipendente;</b></p> <p><b>b) Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</b></p> <p><b>c) Contributi previdenziali e assistenziali;</b></p> <p><b>d) Premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL);</b></p> <p><b>e) IVA</b></p> <p><b>in autoliquidazione nel periodo 08/03/2020-31/03/2020</b></p>	<p><b>16.09.2020</b></p> <p><b>In un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo con versamento prima rata entro il 16 settembre.</b></p> <p><b>Nessun rimborso di quanto già versato</b></p>


## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali



## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali


---

CHIARIMENTI  
CIRCOLARE AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
N. 9/E DEL 13.4.2020



- 1) **Ravvedimento operoso:** possibilità di usufruire dell'istituto per rientrare nel margine di scostamento del 20%, con il versamento degli interessi e delle sanzioni ridotte
- 2) **Acconto:** la disposizione deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020 (e non solo alla I rata)

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali



Sugli importi versati non sono dovuti interessi né sanzioni.

Restano invariati i termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.


## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

---

Casistiche	Scadenza
Primo trimestre < Euro 250	20 Luglio
Primo trimestre > Euro 250	20 Aprile
Primo trimestre + secondo trimestre < Euro 250	20 Ottobre
Primo trimestre < Euro 250, ma primo + secondo trimestre > Euro 250	20 Luglio
Terzo trimestre	20 Ottobre
Quarto trimestre	20 Gennaio n+1

## 8.2 Ulteriore proroga dei versamenti fiscali

RIFERIMENTO




DL 23/20, ARTICOLO 21

Soggetti beneficiari	Oggetto
<b>Tutti i Contribuenti</b>	I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 marzo 2020 dall'articolo 60 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il <b>16 aprile 2020</b> .



## 8.3 Proroga per il pagamento degli avvisi bonari

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 144

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO	MODALITA'
<b>Avvisi bonari emessi a seguito di</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione</li><li>• liquidazione relativa a redditi soggetti a tassazione separata (anche rateazioni in corso)</li></ul>	<b>08.03.2020</b> — <b>31.05.2020</b>	<b>16.09.2020</b>	<b>In un'unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo (senza ulteriori sanzioni e interessi)</b> <b>Nessun rimborso di quanto già versato</b>

## 8.4 Versamenti per adesione, conciliazione, liquidazione

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 149, commi 1, 2, 4, 5, 6

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEI SEGUENTI ATTI:	PROROGA DELLE RATEAZIONI IN CORSO DOVUTE IN BASE A:
<ul style="list-style-type: none"><li>a) Atti di Accertamento con adesione</li><li>b) Accordo conciliativo</li><li>c) Accordo di mediazione</li><li>d) Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita</li><li>e) Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi</li><li>f) Atti di recupero dei crediti d'imposta</li><li>g) Avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• atti indicati da a) a g)</li><li>• acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione</li><li>• definizione dei PVC, degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti</li></ul>

## 8.4 Versamenti per adesione, conciliazione, liquidazione


RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 149, comma 1

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO	MODALITA'
<p>a) Atti di Accertamento con adesione b) Accordo conciliativo c) Accordo di mediazione d) Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e) Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi f) Atti di recupero dei crediti d'imposta g) Avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro</p>	<p>09.03.2020- 31.05.2020</p>	<p>16.09. 2020</p>	<p>Unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo (senza ulteriori sanzioni e interessi) Nessun rimborso di quanto già pagato</p>

## 8.4 Versamenti per adesione, conciliazione, liquidazione



## 8.5 Rate da rottamazione dei ruoli

RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 154, comma 1, lettere c e d)

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE	MODALITA'	NUOVE RATEAZIONI
Rate della "rottamazione ter" del "saldo a stralcio"	Tutte le rate in scadenza nel corso del 2020	10.12.2020	E' richiesto l'integrale versamento delle rate dovute. Al nuovo termine di versamento non si applica la tolleranza di 5 giorni	Il debitore già decaduto dalla rateazioni alla data del 31.12.2019 può chiedere all'Agente della Riscossione una nuova dilazione

## 8.6 Nuovi termini per cartelle di pagamento


RIFERIMENTO



DL 34/20, ARTICOLO 154, comma 1, lettera a

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO
<b>Cartelle di pagamento Avvisi di addebito INPS Accertamenti esecutivi</b>	<b>31.08.2020</b>	<b>30.09.2020</b>

## 8.7 Altre agevolazioni sui carichi già affidati all'ADR





CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

CLA Consulting S.t.p.

Corso Italia 13, 20122 Milano – Tel. +39 0286997461

[info@claconsulting.it](mailto:info@claconsulting.it)

[www.claconsulting.it](http://www.claconsulting.it)